Senato della Repubblica XIX Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 1099

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

02/06/2024 - 06:48

Indice

1.	DDL S. 1099 - XIX Leg	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 1099	. 4

1. DDL S. 1099 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1099

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1099

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2024

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge prevede, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, il ripristino dell'attività dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppresse dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

In particolare il presente disegno di legge prevede, sulla base di convenzioni con le regioni richiedenti, il ripristino dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica, nonché l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove si trovavano le sezioni distaccate dei tribunali soppressi.

Nello specifico il presente disegno di legge prevede che il Ministero della giustizia, attraverso apposite convenzioni, riattribuisca la piena funzione giudiziaria, nelle loro sedi, ad alcuni dei tribunali e delle procure soppresse dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Le modifiche previste, dunque, si rendono necessarie alla luce di alcune riflessioni in merito alla riforma del sistema giudiziario, avviata nel 2012.

La riforma, infatti, varata nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, si è dimostrata, a distanza di dieci anni, fortemente penalizzante per cittadini e imprese, e destinata non solo a privare i territori dei necessari presidi di giustizia, ma anche a determinare sperequazioni e costi sociali e produttivi, senza peraltro produrre alcun giovamento all'amministrazione della giustizia, né sotto il profilo della celerità, né sotto quello della qualità dei pronunciamenti. Ciò è avvenuto in quanto la riorganizzazione non ha tenuto conto di alcuni significativi parametri, quali l'estensione geografica, le caratteristiche morfologiche di alcuni territori, la specificità del bacino d'utenza e la relativa densità abitativa, l'estensione e l'infrastrutturazione del circondario di riferimento, la vocazione produttiva. Inoltre, la ratio stessa della riforma si pone in netto contrasto con il principio di giustizia di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, per il quale anche l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini. Allo scopo di garantire il pieno rispetto del suddetto principio, nonché del principio del massimo decentramento dello Stato, di cui all'articolo 5 della nostra Costituzione, si ritiene, pertanto, che una migliore distribuzione territoriale dei tribunali e, dunque, il ripristino di quelli soppressi, possa rendere il servizio giudiziario più efficiente ed efficace, nonché maggiormente rispondente alle esigenze socio-economiche del territorio regionale. Come noto, la riforma della geografia giudiziaria del 2012, adottata al fine di operare una riorganizzazione massiva degli uffici giudiziari italiani, ha avuto come conseguenza fondamentale la soppressione di 31 sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica e di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale, con conseguenti disagi per i territori che hanno perduto l'ufficio giudiziario di riferimento accorpato, costringendo la popolazione residente, ai fini della tutela dei propri diritti, a spostarsi per raggiungere l'ufficio giudiziario provinciale accorpante.

In Piemonte la soppressione delle sedi giudiziarie ha riguardato, nello specifico, i tribunali di Pinerolo, Saluzzo, Mondovì, Alba, Acqui Terme, Tortona e Casale Monferrato, con importanti ricadute sull'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini.

Alla luce della situazione attuale, la riattivazione di talune sedi garantirebbe al contempo sia una più equa accessibilità dei cittadini alla giustizia in relazione anche alla densità demografica in rapporto all'estensione territoriale, sia un efficientamento del servizio in relazione alla densità industriale di alcune aree economicamente rilevanti ma attualmente sprovviste di uffici giudiziari.

Il disegno di legge è stato presentato il 29 marzo 2024 dalla Giunta regionale, assegnato alla VII commissione il 2 aprile 2024 ed è stato licenziato, senza modifiche e con voto favorevole a maggioranza dei consiglieri della commissione, il 2 aprile 2024.

Il provvedimento è stato, poi, esaminato dall'Aula ed approvato il 4 aprile 2024, senza modifiche. Il provvedimento si compone di 6 articoli, e nello specifico:

- l'articolo 1 enuncia le finalità della legge;
- l'articolo 2 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 in materia di edilizia giudiziaria, abrogando il comma 4-*bis*, in quanto superato dalla disposizione prevista dall'articolo 8-*bis* del decreto legislativo, introdotto dall'articolo 3 del presente disegno di legge. Infatti il comma 4-*bis* prevedeva che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia potesse disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che venissero utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi, e che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni fossero integralmente a carico del bilancio della regione. Tale previsione, ora contenuta nell'articolo 8-*bis* del decreto legislativo, è risultata, quindi, da abrogare nell'articolo 8 del decreto medesimo;
- l'articolo 3 inserisce nel decreto legislativo n. 155 del 2012 l'articolo 8-*bis*, che prevede la ricostituzione dei circondari dei tribunali soppressi, ma anche, a certe condizioni, l'istituzione, con il contributo economico delle regioni richiedenti, di nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale soppresse dal decreto medesimo nel 2012. In particolare, come anticipato poco sopra, il nuovo articolo prevede anche che, per non disallinearsi dall'obiettivo del contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di adeguamento, di gestione e di manutenzione degli immobili adibiti ai tribunali e alle procure ricostituite o istituite, nonché quelle relative alla retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture, sono integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Restano, invece, a carico dello Stato le sole spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria;
- l'articolo 4 inserisce nel decreto legislativo n. 155 del 2012 l'articolo 8-*ter*, che stabilisce i tempi, le procedure e le modalità di riattivazione degli uffici giudiziari;
- l'articolo 5 dispone che i procedimenti giudiziari pendenti rimangono incardinati presso l'ufficio giudiziario territorialmente competente alla data antecedente a quella di entrata in vigore della legge;
- l'articolo 6 contiene, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-finanziari si rinvia alla seguente relazione tecnica.

Relazione tecnica (Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Da un punto di vista finanziario, la proposta di legge al Parlamento contiene una disposizione di invarianza finanziaria, in quanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti agli oneri derivanti dalle spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria (art. 8 bis, comma 5), si provvede attraverso una redistribuzione del personale dipendente del Ministero della giustizia senza addivenire a un incremento delle relative piante organiche; mentre le spese di gestione e manutenzione degli immobili, dove troveranno sede i nuovi o ripristinati uffici giudiziari, nonché quelle relative alla retribuzione del personale di custodia e di vigilanza delle strutture saranno a carico del bilancio delle regioni richiedenti le convenzioni e, quindi, anche della Regione Piemonte, ma solo nel momento in cui la Regione avanzerà tale richiesta (art. 8 bis, comma 6).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge introduce nuovi criteri per il ripristino dei tribunali ordinari in ossequio al principio della parità di accesso alla giustizia di tutti i cittadini.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

- 1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 è inserito il seguente:
- « Art. 8-bis. (Riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari) 1. Nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, sulla base di apposite convenzioni, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1.
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere anche l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove avevano sede le sezioni distaccate dei tribunali oggetto di soppressione ai sensi dell'articolo 1, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti.
- 3. Il ripristino e l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 possono avvenire anche con l'accorpamento ai precedenti circondari di tribunale e ai precedenti territori delle sezioni distaccate di tribunale di comuni diversi, posti nel medesimo circondario di tribunale o in altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte di appello.
- 4. Il ripristino o l'istituzione dei tribunali tiene comunque conto della competenza territoriale attribuita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in coordinamento con le disposizioni normative vigenti, anche di carattere processuale.
- 5. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili, nonché quelle di retribuzione del personale di custodia e di vigilanza delle strutture, sono integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.
- 6. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
- 7. Alle tabelle contenute negli allegati 1, 2 e 3 sono aggiunti i tribunali sub-provinciali ripristinati su istanza delle regioni interessate, con conseguente ridefinizione dei relativi circondari individuati nella tabella di cui all'allegato 1 ».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

- 1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 155 del 2012 è inserito il seguente:
- « Art. 8-ter. (Piante organiche) 1. Entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 8-bis, comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla revisione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica ripristinati o istituiti, nonché alla loro copertura ».

Art. 5.

(Disposizione transitoria)

1. I procedimenti giudiziari pendenti rimangono incardinati presso l'ufficio giudiziario territorialmente competente alla data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

